

Comune di Corbetta

Città Metropolitana di Milano

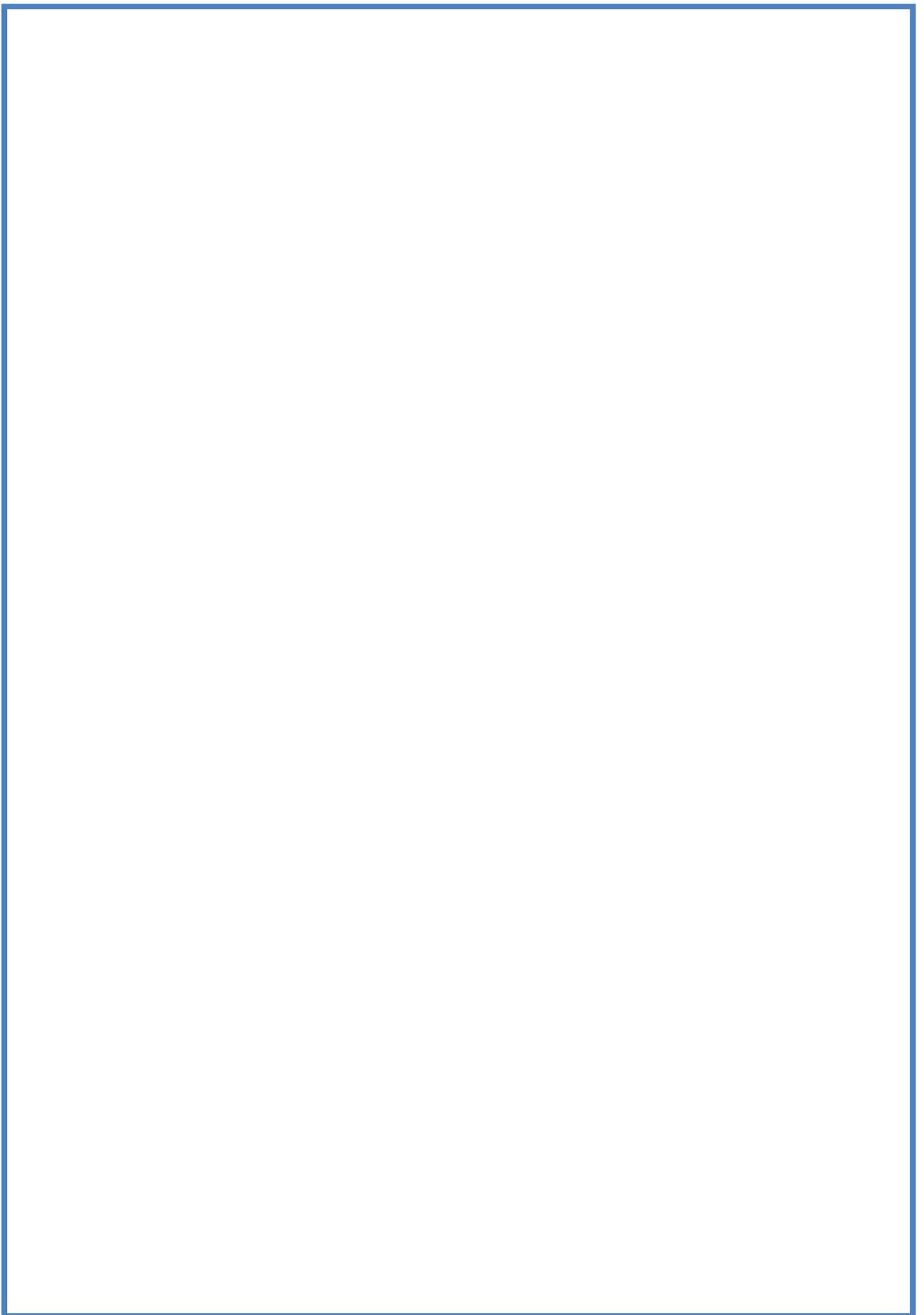
Settore Ambiente e Infrastrutture
Servizio Pianificazione Territoriale



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adozione

Approvazione



PREMESSA

Il Piano per le attrezzature religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. n 2/2015, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.

La finalità del Piano per le attrezzature religiose è quella di dimensionare e disciplinare le aree che accolgono le attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Le disposizioni del presente piano non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge 2/2015 recante *“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”*.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 71, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

Le attrezzature di cui al paragrafo precedente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.

Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della l.r. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo.

Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

CONVENZIONE

Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune.

La convenzione deve espressamente prevedere:

- a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
- b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

AREE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE

Nell'elaborato grafico PAR 01 sono individuate, all'interno delle aree destinate all'insediamento delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico, le aree già oggetto di attrezzature religiose esistenti e quelle destinate ad accogliere le nuove attrezzature religiose.

In dettaglio di seguito le attrezzature religiose esistenti

Codice	Descrizione	Proprietà	Superficie
REL.01	La Madonna	Privata	79
REL.02	S. Maria dei Miracoli	Privata	4.078
REL.03	Parrocchia S. Vittore	Privata	5.027
REL.04	Oratorio	Privata	11.795
REL.05	Chiesa San Sebastiano	Privata	731
REL.06	Chiesa di Sant'Ambrogio	Privata	578
REL.07	Chiesa San Bernardo di Soriano	Privata	353
REL.08	Oratorio	Privata	8.235
REL.09	Parrocchia San Vincenzo	Privata	1.272

Di seguito le aree previste per l'insediamento di nuove Attrezzature Religiose

Codice	Descrizione	Proprietà	Superficie
REL.N01	Area via Zanella	Pubblica	Ca 3000 mq

La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti dal presente piano.

In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le Attrezzature Religiose, è sempre consentito l'insediamento di attività religiose all'interno di immobili e locali di proprietà del comune di Corbetta, obbligatoriamente tramite la stipula di convenzione tra l'ente pubblico e l'ente religioso; la convenzione dovrà definire le modalità e tempistiche di utilizzo ed eventuali ulteriori parametri, anche parzialmente o totalmente in deroga dal rispetto degli indici di cui al seguente paragrafo.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:

- uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto;
- qualora trattasi di cambio di destinazione d'uso di edificio esistente la quantità di cui al precedente punto sarà conteggiata deducendo la quantità di eventuali aree a parcheggio pubblico già esistenti;
- la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR;

L'edificazione all'interno delle aree destinate in via esclusiva per l'insediamento delle attrezzature religiose è regolata come di seguito:

- Rc= 30%

- If= 0,25 mq/mq
- Sd= 30%
- H = 8,50 ml (ad esclusione dei campanili)

MODALITA' E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

A sensi dell'art. 73 della LR 12/2005 l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature religiose, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.

Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i Permessi di Costruire rilasciati e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:

- a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scapito totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
- b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

I contributi sono corrisposti agli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa.

Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui all'articolo 71, comma 1 della L.R. 12/2005, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'articolo 70 della L.R. 12/2005 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati.

Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui all'articolo 71 della LR 12/2005.

Nel caso in cui non siano presentate istanze, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Piano per le Attrezzature Religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Dovrà in ogni caso essere aggiornato ogni qual volta la revisione del Piano dei Servizi incida direttamente o indirettamente sulla pianificazione delle attrezzature religiose o quando la disponibilità delle aree non sia più in grado di soddisfare la domanda di nuove attrezzature religiose inoltrate dagli enti di culto preposti.